

**DISEGNO DI LEGGE**  
**" MISURE DI GARANZIA PER L'EROGAZIONE DELLE**  
**PRESTAZIONI SANITARIE E ALTRE DISPOSIZIONI IN**  
**MATERIA SANITARIA"**  
**(AS 1241)**

**10° COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO**  
**E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**  
**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**AUDIZIONE DEL 22 OTTOBRE 2024**  
**MEMORIA**

## Premessa

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è un ente pubblico non economico, organo sussidiario dello Stato, a rappresentanza nazionale delle professioni sanitarie di Chimico e di Fisico, ed è presente sul territorio italiano con **35 Ordini territoriali** e oltre **10mila iscritti per l'82% chimici e 18% fisici**.

La professione di Chimico è una tra le più longeve tra le professioni regolamentate dall'Ordinamento italiano, in quanto regolamentata sin dal 1928 con il **Regio Decreto 1° marzo 1928, n. 842** "Regolamento per l'esercizio della Professione di Chimico", confermato e richiamato anche dalla Legge n.3/2018.

Nel 2018 (Legge 11 gennaio 2018, n. 3) il Chimico diventa una professione sanitaria con la costituzione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici che vede l'istituzione ed il riconoscimento della professione di fisico, in aggiunta a quella di chimico, e la creazione di un albo unico, comune ad entrambe le due professioni.

A livello generale merita evidenziare che i professionisti Chimici e Fisici operano in diversi settori correlati a **salute, sicurezza, ambiente, alimenti, cosmetici e prodotto** e sono presenti negli **enti privati, negli enti pubblici, negli enti di controllo** quali Agenzie per l'Ambiente (ARPA) e Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, negli istituti quali ISPRA, ISS, INAIL, nelle ASL e nel mondo dell'impresa, sia a livello imprenditoriale che consulenziale e di dipendenza.

## Considerazioni sul disegno di legge

Il disegno di legge in esame, recante misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, **completa** quanto già previsto dal decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73 nel fornire una risposta all'annoso problema delle liste d'attesa che ancora oggi affligge il nostro Paese. In tal senso, non si può non essere **concordi sugli sforzi che vengono fatti per migliorare il Servizio Sanitario Nazionale** nel dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e dei pazienti.

Con specifico riguardo alle misure previste all'interno del disegno di legge, l'**art. 13** reca modifiche all'articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, che disciplina i **compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie**.

In particolare, il **comma 1** prevede che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all'approvazione dell'assemblea degli iscritti. Il **comma 2**, invece, stabilisce che contro i provvedimenti del Consiglio adottati con riferimento alle materie riguardanti gli atti di cui al comma 1, venga ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti e tale organo è chiamato a decidere in via definitiva.

A riguardo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici **condivide** le motivazioni alla base della disposizione sopra richiamata. Tuttavia, essa consente a ciascun iscritto, di fatto, un potere di ricorso sugli atti approvati dal Consiglio direttivo. Questo, oltre ad **allungare i tempi** per l'approvazione definitiva dei singoli atti, rischia di non consentire al Consiglio direttivo di **rispettare i termini previsti per legge**. Pertanto, ribadendo la condivisione da parte della Federazione di semplificare alcune procedure interne agli ordini professionali, si propone di stabilire **un numero minimo, pari a 1 sesto degli iscritti all'ordine**, per la presentazione dei ricorsi all'Assemblea.

Così facendo, si **rispetterebbe il diritto alle minoranze**, che possono formarsi internamente agli ordini su uno specifico atto, di rappresentare il proprio dissenso senza tuttavia rallentare o impedire i lavori dell'ordine stesso.

Proposta di modifica

**Art. 13**

***(Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)***

Al comma 1, lettera b), capoverso 4-bis, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: *“mediante la convocazione di un'assemblea straordinaria, richiesta da almeno un sesto degli iscritti”*.

## **Partecipazione dei professionisti chimici ai concorsi per dirigente sanitario chimico.**

La proposta della Federazione è di prorogare dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2030 il termine, previsto dal comma 7 d dell'art 8 della legge 11 gennaio 2018, n.3. Il comma 7-bis consente la partecipazione ai **concorsi per dirigente sanitario chimico** ai Chimici, i quali, non potendo conseguire una specializzazione, hanno comunque maturato, al momento del bando di concorso, almeno **tre anni di esperienza**. Il testo vigente prevede che l'esperienza debba essere svolta presso un'Agenzia per l'ambiente o presso una struttura del Sistema Sanitario Nazionale. **La Federazione chiede che sia valutabile anche l'esperienza presso le strutture del settore privato accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale, per non discriminare i chimici che hanno svolto la propria attività professionale comunque in ambito sanitario.**

Tale deroga di carattere temporaneo s'intende necessaria perché da oltre 25 anni non esiste più la Scuola di specializzazione in Chimica analitica (oggetto dei concorsi per dirigente chimico nel settore sanitario). La Federazione insieme alle Università e alla Società Chimica Italiana ha avviato azioni per la costituzione di scuole di specializzazione sanitarie per i laureati in chimica ma i tempi di conclusione dei lavori allo stato attuale non sono brevi.

L'attivazione delle scuole di specializzazione sanitaria dedicata ai soli Chimici è una necessità a cui bisogna rispondere con sollecitudine. Giova, infatti, evidenziare come l'articolo 44 del DPR n. 483/97, che reca la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del SSN, prevede tra i requisiti per l'ammissione ai concorsi per Chimici l'aver **conseguito la specializzazione nella disciplina oggetto di concorso**. Nonostante tale previsione, nel medesimo anno di approvazione del DPR è stata chiusa l'unica Scuola di Specializzazione in Chimica Analitica in Italia. Ai Chimici laureati dopo

il 1997 è, quindi, di fatto **preclusa la possibilità di partecipare a concorsi pubblici** per accesso alla dirigenza sanitaria, a causa dell'impossibilità di ottenere il relativo requisito di specializzazione.

Tale criticità, oltre al rischio di non poter inserire all'interno delle strutture personale competente e di avere richieste di accesso in numero inferiore ai posti previsti in organico, rappresenta una evidente discriminazione nei confronti dei giovani laureati, oltre a non consentire un adeguato ricambio generazionale per il profilo professionale del Chimico.

Proposta di modifica

**Art. 12**  
**(Istituzione della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria)**

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

*"Art. 12-bis*  
*(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)*

1. All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n.3, al comma 7-bis è apportata la seguente modificazione:
  - a. le parole *"31 dicembre 2025"* sono sostituite dalle seguenti: *"31 dicembre 2030"*

**Impossibilità dei giovani laureati in Fisica di abilitarsi per iscriversi all'Albo.**

Le professioni del Chimico e del Fisico rientrano tra le professioni vigilate dal Ministero della Salute (elenco professioni sanitarie), come stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 (Legge Lorenzin) all'articolo 8, comma 2. In attuazione alla cd. "Legge Lorenzin", è stato successivamente emanato il Decreto 23 marzo 2018 "Ordinamento della professione di chimico e fisico" dove era stabilito che i Ministeri coinvolti avrebbero dovuto **regolamentare le modalità di abilitazione** per l'iscrizione all'Albo dopo il passaggio dei Chimici alle professioni sanitarie e l'inclusione in quest'elenco la professione di Fisico. **Fino ad oggi purtroppo questi regolamenti non sono stati emanati** e i tempi si stanno ulteriormente allungando anche perché in questo momento sono in discussione le lauree abilitanti.

Per i Chimici continuano a valere le modalità passate e quindi si continua a fare l'esame di stato secondo le regole precedenti. Per i **Fisici, invece, l'esame di stato non è previsto** dalla normativa e vale solo quanto previsto dal comma 5 dell'art 6 del citato decreto. In questo comma si stabilisce che possano essere iscritti in via transitoria, per un anno e comunque fino dei regolamenti specifici all'Albo dei Chimici e dei Fisici Settore Fisica, Sez A o B coloro che sono in possesso del titolo di laurea previsto dalla normativa e che abbiano svolto per almeno 5 anni conseguiti a giugno 2018 attività riconducibile alla professione di Fisico.

Il problema principale si riscontra evidentemente per i **giovani laureati in fisica (ivi compresi i laureati dal 2014 ad oggi)** che si trovano ad aver terminato un percorso di laurea valevole per l'iscrizione all'Albo per il settore Fisica ma, orfani dell'esame di stato, sono **impossibilitati a iscriversi ed accedere al mondo del lavoro**. La Federazione riceve costantemente richieste di iscrizione da

parte dei giovani, ai quali è costretta a rispondere che la normativa attuale non è stata ancora adottata da parte dei Ministeri preposti.

La circolare del Ministero della Salute in materia specificava, infatti, che i cinque anni di attività professionale transitoria dovessero essere maturati entro il giugno 2018, ma per tutti coloro che hanno maturato i cinque anni di attività dopo il 2018 risulta impossibile iscriversi.

**La necessità di un intervento che permetta almeno con un ulteriore periodo transitorio fino all'istituzione dell'esame di stato l'accesso alla professione di Fisico è IMPRESCINDIBILE posto che con le condizioni attuali un laureato in Fisica dal 2014 non può iscriversi all'Albo.**

Per andare incontro alle esigenze di tutti i laureati in Fisica dal 2014, la Federazione fa la seguente proposta di modifica.

Proposta di modifica

**Art. 13**

**(Misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali)**

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

*"Art. 13-bis*

*(Norme in materia di professione di fisico)*

1. Fino al 31 dicembre 2026, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito, rispettivamente, uno dei titoli di studio di cui alle tabelle C e D di cui al decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute e che dimostrino, alternativamente:

- a) di aver svolto da almeno tre anni attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;
- b) di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;
- c) di aver svolto per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l'attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di Fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;
- d) di avere svolto da almeno tre anni l'attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all'elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;
- e) di aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;
- f) di aver svolto da almeno cinque anni attività nel profilo professionale di Fisico in regime libero professionale.

*Conseguentemente*, il comma 5 dell'articolo 6 del decreto 23 marzo 2018 del Ministero della Salute è soppresso.